

**REGOLAMENTO (CE) N. 50/2004 DELLA COMMISSIONE  
del 9 gennaio 2004**

**recante modifica e deroga al regolamento (CE) n. 2535/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 26, paragrafo 3, e l'articolo 29, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il capo III del regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione<sup>(2)</sup> riguarda in particolare un contingente annuo per il burro, non ripartito nel corso dell'anno. Per permettere uno scaglionamento equilibrato delle importazioni nell'ambito del suddetto contingente nel corso dell'anno e garantire in questo modo un adeguato approvvigionamento del mercato interno, è opportuno ripartire il contingente in due quantitativi semestrali, tenendo conto dell'andamento storico delle importazioni di tale prodotto nell'arco del periodo coperto dal contingente.
- (2) Il capo I del regolamento (CE) n. 2535/2001 verte su contingenti suddivisi in parti uguali in due semestri, che iniziano in gennaio e in luglio di ogni anno. Nella prospettiva dell'adesione di dieci nuovi Stati membri il 1° maggio 2004, è opportuno prevedere la possibilità, per gli operatori di tali paesi, di partecipare ai contingenti comunitari a partire da tale data. A tal fine, occorre limitare i quantitativi da aprire nel gennaio 2004 ai quantitativi equivalenti al periodo compreso tra il mese di gennaio e il mese di aprile 2004. Tale ripartizione non deve tuttavia applicarsi ai contingenti che vertono sull'anno civile, se caratterizzati da una sottoutilizzazione nel corso di precedenti periodi.
- (3) Il regolamento (CE) n. 2535/2001 stabilisce, tra l'altro, le modalità di applicazione, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, dei regimi di importazione previsti nell'ambito degli accordi europei tra la Comunità e i suoi Stati membri, da un lato, e taluni paesi dell'Europa centrale e orientale, dall'altro. Ai fini dell'attuazione delle concessioni previste dalla decisione 2003/452/CE del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce

un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri che agiscono nel quadro dell'Unione europea, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo<sup>(3)</sup>, è opportuno aumentare alcuni dei contingenti esistenti.

- (4) Per garantire l'informazione sull'andamento della composizione dei formaggi importati nell'ambito dei vari contingenti, l'articolo 19 del regolamento (CE) n. 2535/2001 fa obbligo all'operatore di indicare determinati tenori nella dichiarazione di importazione. Se i tenori indicati superano quelli figuranti nell'allegato XIII dello stesso regolamento, le autorità competenti sono tenute ad informarne la Commissione. Le comunicazioni ricevute dalla Commissione, dopo l'imposizione del suddetto obbligo, denotano una certa stabilità della composizione dei formaggi importati, tenendo conto del tipo e dell'origine del formaggio. Le comunicazioni costituiscono un onere di lavoro considerevole per i servizi doganali e per la Commissione e comportano la trasmissione di un gran numero di documenti, a fronte di superamenti poco significativi dei tenori di base, nella maggior parte dei casi. Appare pertanto opportuno limitare le comunicazioni ai casi in cui i tenori siano anormalmente elevati, adattando i relativi valori nell'allegato XIII. D'altro canto, per talune categorie di formaggi non è molto utile ottenere comunicazioni in merito al superamento dei tenori fissate nell'allegato XIII, in quanto la loro variazione rimane entro i limiti delle forcelle fissate nella designazione degli stessi prodotti nella nomenclatura combinata. Appare pertanto opportuno sopprimere le comunicazioni per tali prodotti.
- (5) La Nuova Zelanda ha trasmesso alla Commissione i dati relativi al nuovo organismo emittente. È pertanto necessario aggiornare l'allegato XII del regolamento (CE) n. 2535/2001.
- (6) Nella prospettiva delle prossime adesioni del 1° maggio 2004, è opportuno limitare al 30 aprile 2004 la durata di validità dei titoli utilizzati per le importazioni originarie dei nuovi Stati membri. È quindi opportuno derogare all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2535/2001.

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1787/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 121).

<sup>(2)</sup> GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2012/2003 (GU L 297 del 15.11.2003, pag. 19).

<sup>(3)</sup> GU L 152 del 22.6.2003, pag. 22.